

Prot. G.U. n. 7PCA
Stagione Sportiva 2025/2026

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 65 tra FIGHTERS SANVE / PALLACANESTRO ERACLEA del 16.01.2026;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2025;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2025/26";

CONSIDERATO che durante tutto il secondo tempo il pubblico di casa ha protestato ed ha pesantemente insultato l'ufficiale di gara contestando ogni decisione arbitrale contro la squadra di casa.

Inoltre, a seguito di un fallo tecnico nei confronti di un giocatore della squadra di casa, almeno due persone del pubblico hanno lasciato le tribune e, sporgendosi dalle balaustre di bordo campo, hanno utilizzato frasi minacciose nei confronti dell'ufficiale di gara.

RITENUTO che La società Fighters Sanve sia da sanzionare in quanto non si è attivata per far cessare il grave comportamento del pubblico che si è protratto per lungo tempo.

P.Q.M.

- Commina a carico della società **Fighters Sanve** un'ammenda di € 30.

Treviso, lì 20.01.2026

il G.U.